



IN QUESTO NUMERO

- A.N.A.C. Decisione sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli OIV di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009.
- Ministero del Lavoro: Erogazione contributo ai Comuni per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili.
- Ministero dell'Interno: variazioni delle assegnazioni, del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) - Comunicato del 19 giugno 2014 .
- Moduli unificati e semplificati per l'edilizia.
- Conversione in Legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale: Razionalizzazione della spesa per beni e servizi - riduzione del 5 cento degli importi dei contratti.
- Conversione in Legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale: Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e disposizioni in materia di contratti pubblici.
- Limiti di spesa di personale in conseguenza della fusione di Comuni - Corte dei Conti della toscana - Del. n. 62/2014/PAR del 16 giugno 2014.

A.N.A.C. Decisione sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli OIV di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine di semplificare e ottimizzare l'iter per il rilascio del parere per la nomina degli OIV, è intervenuta sulle modalità procedurali con alcune modifiche introducendo anche nuovi strumenti a supporto del processo.

In particolare, è stata aggiornata la scheda da utilizzare per la richiesta di parere OIV, che consentirà alle amministrazioni di verificare la congruenza dei requisiti del/i candidato/i previsti dalla delibera n. 12/2013 nella predisposizione della richiesta prima dell'invio della stessa all'Autorità.

La richiesta di parere deve essere trasmessa all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it completa della seguente documentazione:

1. relazione motivata dell'amministrazione relativa alla scelta del/i candidato/i;
2. la scheda OIV in formato excel con riscontro positivo di tutti i requisiti presenti nel foglio "Esito controllo richiesta"; tale scheda andrà compilata secondo quanto contenuto nel foglio "Istruzioni per la compilazione".
3. curriculum vitae sottoscritto/i dal/i candidato/i;

4. dichiarazioni di incompatibilità, di cui ai punti 3.4, 3.5 e 9, sottoscritte dal/i candidato/i, utilizzando esclusivamente il modello A.N.A.C. con allegato/i il/i documento/i di riconoscimento in corso di validità;

Inoltre, con riferimento ai requisiti generali e specifici previsti nella delibera n. 12/2013 per i componenti degli OIV, si precisa che:

- per quanto concerne il requisito dell'età dei componenti (p. 3.2 della delibera n. 12/2013), potranno essere proposte le candidature di coloro i quali non abbiano superato la soglia dei 65 anni alla data di trasmissione della richiesta di parere. Tale soglia è innalzata a 68 anni per i soggetti appartenenti a particolari status professionali (magistrati, professori universitari ordinari o associati);
- per quanto concerne il requisito attinente all'area delle esperienze professionali (p. 5 della delibera n. 12/2013), in alternativa al possesso di un'esperienza triennale o quinquennale nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, assume uguale rilievo anche un'esperienza presso un OIV o presso organismi simili (Nuclei di Valutazione) di almeno 2 anni, purché non siano incorse eventuali cause di rimozione dall'incarico prima della scadenza;
- per quanto concerne il requisito

attinente all'esclusività del rapporto (p. 9 della delibera n. 12/2013), potranno essere proposte anche le candidature di coloro i quali appartengano a non più di cinque OIV, inclusa l'Amministrazione alla quale la richiesta fa riferimento, purché la somma delle unità di personale dipendente in servizio complessivamente presso tali amministrazioni, non superi la soglia di 500 addetti.

La richiesta di parere dovrà essere inviata completa di tutti gli elementi sopraindicati e con esito positivo per il controllo dei requisiti (come si evince dal foglio "Esito controllo richiesta" della scheda OIV di cui al punto 2); solo in questo caso, verrà dato avvio al procedimento.

In caso contrario, la segreteria dell'Autorità provvederà a trasmettere la relativa comunicazione di mancato avvio dell'iter.

Una volta rilasciato il parere, l'Autorità provvederà a pubblicare la relativa delibera sul proprio sito istituzionale, unitamente alla scheda di valutazione, dando comunicazione all'amministrazione del relativo link.

L'amministrazione dovrà provvedere a pubblicare sul proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente - Personale - OIV" la documentazione prevista al p. 14.2 della delibera n.12/2013.

Ministero del Lavoro : Erogazione contributo ai Comuni per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili.

Il Ministero del Lavoro, rende noto che sono stati trasmessi, per il seguito di competenza, all'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF - DRGS) gli ordini di pagamento del contributo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (ex art. 1, comma 1156, lett. f), L. 296/2006 e ss. mm. e ii.) emessi a favore dei Comuni aventi diritto.

L'elenco dei Comuni è disponibile su:
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20140620_Contr_Stab_LSU.aspx

Ministero dell'Interno: variazioni delle assegnazioni, del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) -Comunicato del 19 giugno 2014

Il Ministero dell'Interno, rende noto che si è svolta, giovedì 19 giugno 2014, presso il Ministero dell'interno, una riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della quale è stata, tra l'altro, sancita l'intesa sul decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determina le variazioni a conguaglio delle assegnazioni, già attribuite, del

Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) standard, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

Il provvedimento è previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), comma 729-ter, aggiunto dall'articolo 7 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

Conseguentemente il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione è stato differito, per i Comuni, interessati, dal 30 aprile al 30 giugno.

Pertanto, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2013 oltre il predetto termine differito (quindi dal 1° luglio 2014), si potrà applicare, per gli Enti eventualmente inadempienti, la procedura prevista dagli artt. 227 e 141 del T.U.O.E.L.

Moduli unificati e semplificati per l'edilizia.

Al via un modello unificato e semplificato per la SCIA edilizia (segnalazione certificata di inizio attività) e il permesso di costruire, adottati in seguito alla firma dell'accordo Italia Semplice siglato il

12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali.

Un solo modulo che, dove necessario, potrà essere adeguato alle specificità della normativa regionale.

Inoltre, non verrà più chiesta la documentazione che l'amministrazione ha già.

Basterà una semplice autocertificazione o l'indicazione degli elementi che consentono all'amministrazione di reperire la documentazione.

A titolo esclusivamente dimostrativo è disponibile on line una demo del modulo SCIA

:<http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2014/giugno/italia-semplice-moduli-unificati-e-semplificati-per-l'edilizia.aspx>

Conversione in Legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale: Razionalizzazione della spesa per beni e servizi - riduzione del 5 cento degli importi dei contratti

A seguito della conversione in legge del DL 66 del 23 Aprile 2014, divengono pienamente operative le disposizioni contenute all'art. 8 relative alla razionalizzazione delle spese per beni e servizi che dispongono una riduzione delle stesse, a decorrere dal 2014, di complessivi 2,1 miliardi per l'anno 2014.

Per le modalità per il conseguimento delle suddette economie, l'articolo rinvia, per le diverse tipologie di amministrazione, all'articolo 46, per le regioni e province autonome, all'articolo 47 per gli enti locali e all'articolo 50 per le amministrazioni centrali

Il comma 4 del citato art. 8 stabilisce che la riduzione complessiva per l'anno 2014 (2,1 miliardi) sia così ripartita tra i diversi livelli di governo:

- a) 700 milioni da regioni e province autonome;
- b) 700 milioni dalle autonomie locali, di cui 340 milioni dalle province e dalle città metropolitane e 360 milioni dai comuni;
- c) 700 milioni dalle amministrazioni dello Stato (amministrazioni centrali e altri enti ed organismi, anche costituiti in forma societaria).

La medesima riduzione è disposta, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 per le amministrazioni locali:

- a) 1.050 milioni da regioni e province autonome;
- b) 1.050 milioni dalle autonomie locali, di cui 510 milioni dalle province e dalle città metropolitane e 540 milioni dai comuni.

Sono previsti meccanismi "premiati" (ossia riduzioni meno consistenti) per gli enti che:

- acquistano a prezzi i più prossimi a quelli di riferimento (ove esistenti);
- registrano minori tempi di pagamento dei fornitori;

- fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza.

Il comma 8 autorizza le amministrazioni pubbliche alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere, nonché - come disposto dal Senato - dei contratti relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, per tutta la durata dei contratti, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali.

Il Senato ha altresì specificato che tale riduzione deve essere effettuata salvaguardando quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), agli articoli 82, comma 3-bis e 86, comma 3-bis, relativi, rispettivamente alla determinazione del criterio del prezzo più basso e ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.

E' altresì fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto senza alcuna penalità entro 30 giorni dalla comunicazione di volontà da parte dell'amministrazione di operare la riduzione; in tal caso le amministrazioni possono, al fine di ottenere comunque la disponibilità di beni e servizi necessari, accedere a convenzioni-quadro ovvero procedere con affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui

contratti pubblici.

Il Senato ha soppresso la lettera b), la quale prevedeva che in ogni caso, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge (24 aprile 2014), le amministrazioni devono assicurare che gli importi e i prezzi contrattuali non siano superiori a quelli derivati o derivabili dalla riduzione sopra ricordata o ai prezzi di riferimento, ove esistenti.

Conseguentemente è stato soppresso il comma 9, ai sensi del quale venivano dichiarati nulli tali contratti, e venivano considerati rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li avesse sottoscritti.

Conversione in Legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale: Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e disposizioni in materia di contratti pubblici.

Il comma 4 dell'art. 9 riscrive la disciplina relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni dettata dal comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici.

Oltre alla sostituzione del termine "centrale di committenza" con quello di "soggetto aggregatore", le principali

novità introdotte dal comma in esame sono le seguenti:

- il campo di applicazione della disciplina, in precedenza limitato ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, viene esteso a tutti i comuni non capoluogo di provincia;
- il ricorso a un'unica centrale di committenza (soggetto aggregatore) non è più considerato obbligatorio, ma si prevede che l'acquisizione di lavori, beni e servizi avvenga nell'ambito delle unioni di comuni ovvero tramite un accordo consortile tra i comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- tra le varie opzioni percorribili dal Comune nell'acquisizione di lavori, beni e servizi, viene introdotta la possibilità di ricorrere alle province;
- viene eliminata la deroga (recentemente introdotta dal comma 343 della legge di stabilità 2014) alla disciplina in questione, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
- nel corso dell'esame al Senato la parte della disposizione che consente ai comuni di avvalersi dei competenti uffici, è stata estesa al fine di includere, tra questi ultimi, anche i competenti uffici delle province;
- viene mantenuta, nella sostanza, la parte della norma che consente di operare gli acquisti secondo il canale alternativo degli strumenti elettronici di acquisto.

Nel corso dell'esame al Senato è stato tuttavia chiarito che tale canale alternativo opera limitatamente all'acquisizione di beni e servizi.

Alla luce delle modifiche introdotte, nell'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di provincia potranno optare, a decorrere dal 1° luglio prossimo per una delle seguenti opzioni alternative:

- procedere nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- costituire un apposito accordo consortile tra comuni e avvalersi dei competenti uffici;
- ricorrere ad un soggetto aggregatore;
- ricorrere alla province;
- utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla CONSIP o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

In caso di inosservanza delle procedure di acquisizione previste dal comma in esame, nel corso dell'esame al Senato è stato previsto che l'AVCP non rilasci ai comuni non capoluogo di provincia il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Prezzi di riferimento:

Il comma 7, primo periodo, impone all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), a partire dal 1° ottobre 2014, di provvedere - tramite la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) - a:

- fornire alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di

riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione.

Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che l'AVCP, nel fornire le elaborazioni citate, deve anche tener conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi;

- pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.

Il secondo periodo del comma 7 dispone che i prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno:

- sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione;

- costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente, in ambito nazionale o nell'ambito territoriale di riferimento, una convenzione stipulata con CONSIP per l'acquisto di beni e servizi (ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 488/1999). I contratti stipulati in violazione del predetto prezzo massimo sono nulli.

In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi

di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Limiti di spesa di personale in conseguenza della fusione di Comuni - Corte dei Conti della Toscana Del. n. 62/2014/PAR del 16 giugno 2014.

La Corte dei Conti della Toscana si è espressa in relazione a quali disposizioni si debbano osservare in materia di personale in conseguenza della fusione di Comuni.

In particolare se debbano essere applicate:

- 1) le disposizioni inerenti il contenimento della spesa ex art. 1, comma 557, oppure il comma 562 della l. n. 296/2006;
- 2) per le nuove assunzioni, l'art. 76 del d.l. n. 112/2008, conv. dalla l. n. 133/2008 e successive modifiche, con riferimento al limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute successivamente all'anno 2010 e non ricoperte oppure la normativa sul turnover;
- 3) tetto di spesa di riferimento con riguardo alle assunzioni per le tipologie di lavoro flessibile

Con riferimento al primo quesito, stante la non assoggettabilità del Comune al patto di stabilità sino a tutto l'esercizio finanziario 2016, si ritiene, in considerazione del fatto che l'art. 1, comma 557, della l. n. 296 del 2006 è applicabile ai soli enti locali

sottoposti al patto di stabilità interno, che l'ente debba ottemperare al disposto di cui all'art. 1, c. 562, della menzionata legge, il quale prevede che le spese di personale, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, considerate al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non debbono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Con riferimento al punto n. 2 della premessa, il Collegio è dell'avviso che trovi piena applicazione l'art. 76 del d.l. n. 112/2008, conv. dalla l. n. 133/2008 e successive modificazioni, in quanto la disposizione testè citata prevede come destinatari tutti gli enti locali a prescindere dalla loro assoggettabilità o meno alle regole del patto di stabilità interno e risponde all'esigenza di conseguire la razionalizzazione e la riduzione della spesa di personale principi, questi, peraltro, insiti teleologicamente nello stesso processo di fusione tra comuni.

In ordine al terzo quesito, si ritiene che l'ente faccia riferimento alla disposizione recata dall'art. 9, c. 28, del d.l. n. 78/2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 e successive modifiche, la quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale mediante il ricorso a forme di lavoro flessibile, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Al fine di individuare la spesa sostenuta per il ricorso alle tipologie di lavoro

flessibile, sulla quale calcolare il limite percentuale di legge, il Collegio è dell'avviso che la base di riferimento della spesa debba avere riguardo alla spesa complessiva per dette tipologie di lavoro sostenuta da entrambi i comuni antecedentemente alla disposta fusione, come, peraltro, ritenuto da questa Sezione con riferimento alle unioni di comuni (delib. n. 41/2009 e n. 13/2011) e, comunque, normativamente previsto per le stesse unioni dall'art. 32, c. 5, del TUEL, anche sulla scorta della considerazione che i due comuni in questione, ora fusi, in precedenza avevano costituito un'unione per l'esercizio associato di funzioni e servizi.